

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5988 del 19/11/2018
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA IRRIMEC S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), VIA TORINO N. 3
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6132 del 14/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA IRRIMEC S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CALENDASCO (PC), VIA TORINO N. 3

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista la seguente documentazione:

- la D.D. n. 2289 del 3.11.2011 con cui la Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, rinnovava l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera alla ditta IRRIMEC SRL (COD. FISC. 00361450331) relativamente allo stabilimento per l'attività di assemblaggio e verniciatura macchine agricole svolta in Comune di Calendasco via Torino n. 3. Tale autorizzazione veniva rilasciata dal SUAP del Consorzio Ambientale Pedemontano con atto n. 1908 del 2.2.2012;
- la D.D. n. 1889 del 19.9.2012 con cui la Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, aggiornava l'autorizzazione di cui al punto precedente a seguito della variazione delle portate di E12 ed E13. Tale atto era rilasciato dal SUAP del Consorzio Ambientale Pedemontano con provvedimento n. 1614 del 15.10.2012;
- l'istanza della Ditta IRRIMEC S.R.L., trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Calendasco con nota n. 6404 del 11.8.2018 (prot. Arpae n. 12604 del 14.8.2018), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "assemblaggio e verniciatura di macchine agricole" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- la documentazione integrativa pervenuta tramite nota del SUAP n. 7789 del 4.10.2018 (prot. Arpae n. 15397 del 4.10.2018);

Preso atto che:

- le modifiche riguardano l'eliminazione degli impianti generanti le emissioni di saldatura E10 ed E11 e nella installazione di un nuovo impianto di aspirazione degli inquinanti provenienti dalle operazioni di saldatura generante l'emissione E16; saranno previsti 19 bracci aspiranti, di cui 18 per la saldatura manuale ed uno per quella robotizzata, ma il gestore prevede un funzionamento contemporaneo al massimo di 15 bracci ed ogni braccio sarà provvisto di una specifica serranda di regolazione mentre l'elettroventilatore aspirante sarà dotato di inverter onde evitare la diluizione delle emissioni e garantire un risparmio energetico in caso di funzionamento parziale delle varie postazioni previste;
- risultano presenti impianti termici civili aventi potenza complessiva inferiore a 3 MW rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non soggetti ad autorizzazione ex art. 269 del decreto stesso;

Acquisiti i seguenti contributi istruttori:

- a) parere formulato dal Comune di Calendasco con nota n. 8060 del 13.10.2018 (prot. Arpae n. 16212 del 15.10.2018) favorevole per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico;
- b) parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota n. 16998 del 30.10.2018;

- c) il parere favorevole dell'Azienda USL di Piacenza reso con nota n. 98759 del 9.11.2018 (prot. Arpa n. 17527 del 9.11.2018) con la prescrizione che durante le lavorazioni di saldatura non siano utilizzate contemporaneamente più di 15 bracci aspiranti e sia garantita in ogni momento una velocità di captazione alla sorgente non inferiore a 0,5 m/s. Si rammenta inoltre che l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici e che la ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza delle materie prime impiegate e conformi a quanto prescritto dal regolamento REACH/CLP;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Deliberazioni G.R. n. 286/05 e n. 1860/06 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- L.R. n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;"
- D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamati altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 08/06/2018, alla responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "di assemblaggio e verniciatura di macchine agricole" richiesta dalla ditta IRRIMEC SRL (COD. FISC. 00361450331) per lo stabilimento sito in Comune di Calendasco via Torino n. 3. La presente autorizzazione comprende e sostituisce i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire, **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 - GRANIGLIATRICE

Portata Massima

25000 Nm³/h

Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza Minima	10	m
Concentrazione Massima Ammessa Di Inquinanti:		
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E12 – CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE 1

Portata Massima	30000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza Minima	6,5	m
Concentrazione Massima Ammessa Di Inquinanti:		
Materiale Particellare	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E13 – CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE 2

Portata Massima	30000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza Minima	6,5	m
Concentrazione Massima Ammessa Di Inquinanti:		
Materiale Particellare	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E14 – FORNO DI COTTURA 1 A GAS METANO - POTENZA 325 KW

Portata Massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza Minima	6,5	m
Concentrazione Massima Ammessa Di Inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E15 – FORNO DI COTTURA 2 A GAS METANO - POTENZA 325 KW

Portata Massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza Minima	6,5	m
Concentrazione Massima Ammessa Di Inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E16 – IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA

Portata Massima	27000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza Minima	10	m
Concentrazione Massima Ammessa Di Inquinanti:		
Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

- a) Per le lavorazioni di saldatura (emissione E16) non possono essere utilizzate contemporaneamente più di 15 postazioni con relativi bracci aspiranti e deve essere garantita in ogni momento una velocità di captazione alla sorgente non inferiore a 0,5 m/s; in caso di funzionamento non contemporaneo delle postazioni presidiate dai 15 bracci, deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti dell'emissione E16;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - o UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - o UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;

- UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - metodo UNI EN 12619 per la determinazione dei **C.O.V. (espressi come Ctot)**;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i monitoraggi alle emissioni che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere eseguiti secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- h) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime dell'impianto generante l'emissione E16 non può superare i due mesi;
- i) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- j) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggi dell'emissione E16, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

3. di fare salvo che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza i captazione e gli stessi parametri microclimatici;

4. di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione (D.D. n. 1889/2012) ad effettuare le emissioni in atmosfera citata in premessa a far data dalla messa in esercizio di E16;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.:R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.